

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella – Allegato B – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. ed ii.

REPERTORIO N.....

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA
REGOLANTE L'AFFIDO DEL PROGETTO DI PARTICOLARI SERVIZI
NECESSARI PER IL RECUPERO DEL LAVORATORE PRESSO
L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI AMBITO EST ANNO
2018 – CIG Z6822D6AFB – INDIVIDUATO NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO 19 – “PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI”,
PREVISTO DAL DOCUMENTO DI POLITICA DEL LAVORO 2015 – 2018
DELL'AGENZIA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO.

L'anno duemiladiciotto (2018), addì del mese di
....., presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
- Pergine Valsugana (TN) – Piazza Gavazzi, 4,

TRA I SIGNORI

- LUCA DALLA ROSA, nato a Trento il 13/08/1964, in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Pergine Valsugana – Piazza Gavazzi, 4 – CF/P.IVA 02143860225, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazioni della Giunta n. 109 dd. 29/05/2008, del Comitato Esecutivo

n. 154 dd. 11/12/2017 e n. 22 dd. 05/03/2018, nonché con Decreto del Presidente n. 4 dd. 16/01/2018;

- PAOLO PONTALTI, nato a Trento il 13/05/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90, sede legale in Pergine Valsugana (Tn), via Molin del Palù, n. 20/C – CF/P.IVA 01322120229, la quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90.

Premesso che:

- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015 – 2018, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1945 dd. 02/11/2015, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd. 18/01/2018, prevede l'Intervento 19 “Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili”;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 dd. 29/02/2016 è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione dei progetti di Intervento 19 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est, triennio 2016-2018, zona del Comune di Pergine Valsugana, ed approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tecnico – amministrativi tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Distretto Est;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 dd. 05/03/2018, integrata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dd. 26.03.2018, è stato approvato il progetto di Intervento 19 di particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i

Servizi Sanitari Distretto Est per l'anno 2018;

- con determinazione della Dirigente dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. 467 dd. 17/04/2018 è stato approvato tale progetto, con l'assegnazione di n. 1 lavoratore per la durata di 8,5 mesi, e la concessione di un contributo totale presunto di € 6.658,17;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. _____ dd. _____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del proceduto all'aggiudicazione del progetto alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90 di Pergine Valsugana (Tn).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, affida alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Cooperativa 90, di seguito per brevità denominata Società, come sopra rappresentata, l'incarico di eseguire le prestazioni previste dal progetto di particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Ambito Est per l'anno 2018, allegato alla presente convenzione (allegato A) – CIG Z6822D6AFB, da svolgersi presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Ambito Est, di seguito per brevità denominata Azienda, a Pergine Valsugana, nell'ambito dell'Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili, di seguito per brevità denominato Intervento, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, che ha approvato il progetto, e

dalla Comunità, per un importo complessivo massimo di € 6.726,32, IVA 22% compresa.

Le attività e i servizi devono essere eseguiti dalla Società secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e sulla base della relazione progettuale allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

La Società accetta l'incarico di cui al precedente articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità esposte negli articoli successivi. La Società dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede amministrativa che assicura adeguata accessibilità da parte dei destinatari;
- possesso di una struttura tecnico/organizzativa adeguata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei soggetti inseriti nel progetto;
- posizione di regolarità contributiva.

ART. 3

Con la presente convenzione si stabilisce che:

- si tratta di un progetto "di utilità collettiva" e dà luogo ad un finanziamento a cui si applica la Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i.;
- la piena responsabilità dell'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla Società;

- l'incarico fa riferimento ad un "servizio d'interesse economico generale", in quanto diretto a sostenere e valorizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati.

ART. 4

Le prestazioni verranno eseguite presso l'Ambito Est dell'Azienda, via S. Pietro, 2, a Pergine Valsugana.

ART. 5

Per la realizzazione delle prestazioni di cui al precedente art. 1 la Società si impegna ad assumere il lavoratore sotto indicato, iscritto nelle apposite liste approvate dall'Agenzia del Lavoro, applicando il trattamento previsto dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "Interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)" previsti dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, tra le quali l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali e vigente alla data di stipulazione della presente:

- n. 1 soggetto a tempo parziale a 20 ore settimanali appartenente alla categoria C) – disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione.

Il lavoratore deve essere assunto secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore.

La Società dovrà dotare il lavoratore di idoneo cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Ancorché il progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro ed allegato al presente atto preveda una durata massima di 8,5 (ottovirgolacinque) mesi, stante i tempi sopraggiunti, si stabilisce una durata pari ad un massimo di 8 (otto) mesi, da terminarsi comunque entro il 31/12/2018 – rapportati su 6 (sei) giorni alla settimana – a decorrere dalla data concordata tra le parti. Qualora il progetto non venisse concluso entro la suddetta data, verrà riconosciuto il costo lavoro, ed oneri correlati, sostenuti fino a tale termine. Nel caso la durata del progetto dovesse per qualsiasi motivo risultare inferiore al periodo di tempo previsto al comma precedente, il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 sarà commisurato all'effettiva durata del progetto.

ART. 7

La Società è tenuta a:

- a) eseguire le prestazioni in conformità al progetto di cui al precedente articolo 1 ed indicate nella relazione progettuale delle attività allegata alla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia. Le prestazioni da effettuare sono unicamente quelle approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammesse eventuali prestazioni aggiuntive o modificazioni rispetto al progetto approvato dall'Agenzia del Lavoro, se non dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della medesima e di conseguenza della Comunità. Ogni eventuale interruzione o riduzione anche parziale nell'esecuzione del progetto dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità e all'Azienda e debitamente motivata nella "relazione tecnica finale" di cui al presente articolo, lett. i),

descrivendo in modo dettagliato la causa e gli eventi oggettivamente rilevanti che hanno originato la mancata esecuzione delle prestazioni stesse;

- b) mettere a disposizione la figura del Coordinatore di cantiere, la cui idoneità dovrà essere documentata nella “scheda coordinatore”, che la Società dovrà compilare ed inviare, completa delle informazioni per la reperibilità del coordinatore durante l’orario di svolgimento delle prestazioni, il giorno stesso della partenza del cantiere di lavoro, all’Agenzia del Lavoro e alla Comunità, assieme al modulo di inizio cantiere. Il Coordinatore di cantiere deve possedere specifici titoli di studio o aver acquisito una professionalità idonea derivante da una comprovata esperienza lavorativa di almeno nove mesi in campi coerenti con le attività svolte. Il Coordinatore di cantiere ha l’obbligo di monitorare costantemente il lavoratore, visitando direttamente la sede di lavoro almeno due volte alla settimana, con durata di almeno un’ora per ciascuna visita, svolgendo la dovuta attività di supporto e coordinamento complessivo sia dal punto di vista tecnico sia socio-relazionale, lasciando traccia del lavoro svolto sui documenti di rilevazione delle presenze del lavoratore (rapportino presenze settimanali) utilizzati dal datore di lavoro. Il Coordinatore di cantiere garantisce tutti gli spazi di verifica utili, allo scopo di fornire gli aiuti necessari al lavoratore, intrattenendo i contatti con i soggetti a vario titolo interessati al progetto (Comunità, Azienda, Servizi segnalanti, Agenzia del Lavoro), fornendo loro, ogniqualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all’andamento delle

prestazioni. In caso di sua sostituzione, dovrà esserne data immediata comunicazione ai soggetti interessati. L'osservazione del lavoratore è di competenza della Società tramite il Coordinatore di cantiere, il quale, nel corso del progetto, potrà confrontarsi anche con altri soggetti interni o esterni alla Comunità. Il processo e l'esito di tale osservazione sono formalizzati dal Coordinatore di cantiere in due fasi, una intermedia e una finale, attraverso la "Scheda di Rilevazione", che, a fine progetto, deve essere consegnata, con la dovuta riservatezza, ai referenti sociali della Comunità, agli eventuali Servizi segnalanti, oltreché all'Agenzia del Lavoro. L'obiettivo è quello di garantire una "restituzione finale" di informazioni ad Enti e Servizi segnalanti che consenta agli stessi un'adeguata progettazione futura relativamente al lavoratore segnalato. Il Coordinatore di cantiere deve redigere anche la "relazione tecnica finale" dei lavori svolti, come indicato alla successiva lett. i);

- c) collaborare fattivamente con la Comunità e con l'Azienda, attenersi alle disposizioni che in fase di svolgimento dei lavori e per la buona esecuzione degli stessi potranno da queste essere date e fornire tutte le informazioni relative all'andamento delle attività;
- d) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro: il modulo "rapportino di inizio cantiere" e la "scheda coordinatore" lo stesso giorno di inizio dei lavori, oltre a copia del modello UniLav alla Comunità; la scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed all'eventuale abbigliamento fornito al lavoratore;
- e) inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, all'atto del loro

verificarsi, eventuali rinunce all'occupazione e relative motivazioni utilizzando il modello di proposta assunzione predisposto dall'Agenzia e sottoscritto dal lavoratore, e raccordarsi con la Comunità e con l'Azienda per attivare le eventuali procedure finalizzate alla sostituzione dello stesso. In caso di dimissione o licenziamento è fatto obbligo di inviare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro il rapportino di variazione cantiere, indicando le motivazioni. Il lavoratore subentrante deve essere iscritto nelle liste approvate dall'Agenzia del Lavoro. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Tempestiva comunicazione alle suddette parti va prevista anche in caso di eventuali provvedimenti disciplinari. Eventuali assenze del lavoratore dovranno essere comunicate alla Comunità e all'Azienda. In caso contrario, la presente convenzione può essere inappellabilmente annullata;

- f) disporre l'effettuazione a favore del lavoratore delle visite mediche previste dalla Legge 626/1994 e s.m., con oneri interamente a proprio carico;
- g) attenersi alle disposizioni date dalla Comunità e dall'Azienda relativamente ai rischi presenti negli ambienti di lavoro ed alla procedura di gestione delle emergenze, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008. Si dà atto che per tale contratto non esiste rischio di interferenza tra la Comunità e la Società e gli oneri per la

sicurezza viene valutati pari ad € 0,00 (zero), come previsto dal D.Lgs. 81/2008;

- h) far partecipare il lavoratore ad eventuali giornate formative a sostegno dell'inserimento lavorativo ed informative in merito alle finalità dell'Intervento, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti. Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti;
- i) presentare mensilmente alla Comunità copia dei rapportini settimanali presenze operai e copia dei fogli presenze mensili. Presentare alla Comunità e all'Agenzia del Lavoro, entro la settimana successiva al termine dei lavori, il rapportino di fine cantiere. E' fatto obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del progetto, la contabilità finale sulla base dell'attività svolta, composta da tabella riassuntiva costi manodopera, dichiarazione di corrispondenza al vero dei dati esposti, "scheda di rilevazione" del lavoratore (da consegnare con le dovute misure di riservatezza) e "relazione tecnica finale" contenente la descrizione degli interventi eseguiti, redatta e sottoscritta dal Coordinatore di cantiere e controfirmata per approvazione dal delegato del Direttore Generale dell'Azienda, la quale tratterrà una copia; il tutto secondo le indicazioni e nel rispetto rigoroso dei termini dati dalla Comunità, pena la sospensione nella liquidazione del saldo;

- j) comunicare tempestivamente, e comunque in corso di esecuzione del progetto, eventuali modifiche ai dati di spesa conseguenti ad aggiornamenti contrattuali, nuove disposizioni previdenziali e/o di Legge. La Comunità si impegna a riconoscere e liquidare, verificatane la regolarità, l'eventuale aumento del costo manodopera derivante da tali circostanze, i costi previsti dall'Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro (indennità di trasporto, festività infrasettimanali e maggiorazioni orarie, costo previdenza complementare a carico del datore di lavoro (Laborfonds)) e costi correlati, subordinatamente alla relativa copertura finanziaria dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda;
- k) sovrintendere alla tempestiva e continua esposizione presso la sede di lavoro di cui al precedente art. 4 del cartello "Interventi di accompagnamento all'occupabilità" consegnato alla Società ad inizio progetto.

ART. 8

La Società tiene sollevato ed indenne la Comunità da ogni controversia che possa derivare da contestazioni o danni causati a terzi in ordine all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine la Società produce alla Comunità idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare da lesioni a persone, cose o animali, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- R.C.T.: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone;
- R.C.O.: € 3.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di €

1.500.000,00 per persona infortunata.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale, Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Per eventuali inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ovvero mancanze e/o disservizi rilevanti rispetto alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, la Comunità potrà rivalersi nei confronti della Società con la richiesta del pagamento di penalità.

Le penali, il cui importo non potrà in ogni caso essere inferiore ad € 155,00, saranno stabilite dalla Comunità previa regolare contestazione scritta di inadempienza, verso la quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione. Mancanze o disservizi di grave entità o frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami formali da parte della Comunità (superiori a sei contestazioni), potranno costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile. Il pagamento delle penalità e la risoluzione del contratto per inadempienza grave non liberano la Società dalla responsabilità dei danni causati dalle inadempienze stesse.

L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto a conclusione del servizio all'atto del pagamento del saldo.

ART. 9

In caso di esecuzione parziale del progetto (vedasi art. 7 – lett. a), di esecuzione con personale non rientrante nelle tipologie dell'Intervento o comunque di esecuzione non idonea al conseguimento degli obiettivi dell'Intervento, la Comunità può revocare lo stesso a suo giudizio insindacabile. In caso di risoluzione la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente.

ART. 10

La Comunità effettuerà controlli periodici mediante proprio personale al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Società siano conformi a quanto previsto dal progetto e dalla presente convenzione. L'eventuale mancata osservanza delle norme sopra esposte può comportare in qualsiasi momento la sospensione delle attività e pertanto la risoluzione della convenzione e/o l'applicazione delle penali ai sensi del sopraccitato articolo 8.

L'approvazione degli atti contabili finali spetta alla Comunità.

ART. 11

Il costo massimo per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è previsto in complessivi € 6.726,32 IVA 22 % compresa, di cui:

a)	COSTO MANODOPERA OPERAI COMUNI	€	4.853,76
b)	COSTO DI GESTIONE (4,49% costo manodopera lett. a)		
		€	217,93
c)	COORDINATORE DI CANTIERE (13% del contributo provinciale del 70% sul costo manodopera lett. a)	€	<u>441,69</u>
	IMPONIBILE	€	5.513,38

IVA 22%	€ <u>1.212,94</u>
TOTALE COMPLESSIVO IVA incl.	€ 6.726,32

Il costo complessivo sopra indicato è stato determinato in base ai vincoli e agli obblighi previsti dall'Intervento per l'anno 2018 approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla vigente Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva, tra cui l'Intervento 19, stipulata tra la Federazione Trentina della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali.

Si dà atto che è stata applicata una procedura di confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del progetto, per cui non è vincolante la comparazione del compenso (costo gestione) al valore storico praticato per affidamenti di analoghi servizi e che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati, altrimenti economicamente non vantaggioso.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto non possono essere richiesti ulteriori specifici finanziamenti pubblici.

Non sono ammissibili spese per l'effettuazione di lavori già finanziati negli anni precedenti.

ART. 12

L'importo complessivo massimo spettante alla Società per l'esecuzione delle prestazioni, determinato in € 6.726,32 IVA 22% compresa, secondo quanto indicato al precedente art. 11, verrà liquidato nel seguente modo:

- liquidazione in 6 rate posticipate mensili per l'importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00) più IVA su presentazione di regolare fattura, emessa rispettivamente dopo 1, 2, 3, 4, 5, e 6 mesi dall'inizio

dei lavori, previa verifica della regolarità contributiva;

- liquidazione del saldo al termine del progetto sulla base dei costi effettivi, previa verifica della copertura finanziaria da parte dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda, nel limite massimo complessivo di spesa previsto nella presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7 lett. j), e su presentazione di regolare fattura corredata della documentazione richiesta all'art. 7 lett. i). La liquidazione finale è altresì subordinata all'accertamento della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno sempre riportare, a pena di sospensione nel pagamento il CIG, come da successivo art. 16, ed i costi separati (costo manodopera operai comuni, costo di gestione, costo Coordinatore di cantiere).

Il costo di gestione è riconosciuto in percentuale sul costo manodopera operai comuni effettivo.

I costi finanziati dall'Agenzia del Lavoro non possono superare quelli riconosciuti dalla medesima Agenzia del Lavoro ai fini dell'assegnazione del contributo.

La liquidazione della prima rata è subordinata, oltreché alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DOL (Durc On Line), alla presentazione da parte della Società di:

- documentazione attestante l'avvenuta assunzione (modello UniLav);
- rapportino di inizio cantiere;
- scheda Coordinatore di cantiere;
- scheda relativa all'attrezzatura messa a disposizione ed

eventuale abbigliamento fornito ai lavoratori.

Sarà data esecuzione a quanto disposto dall'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. (D.Lgs. 56/2017) "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

ART. 13

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture al repertorio della Comunità. Il pagamento si intende effettuato con l'emissione del mandato. Nel caso il pagamento dei corrispettivi sia subordinato al ricevimento di specifica documentazione e qualora la medesima pervenga in data successiva alle fatture, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento di tale documentazione. Il pagamento degli importi a saldo avverrà ad avvenuto ricevimento e controllo della documentazione di rendiconto di cui all'art. 7 – lett. i) e previa verifica del contributo dell'Agenzia del Lavoro e dell'Azienda.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche, si precisa che la Comunità è soggetta allo split payment.

ART. 14

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, la Società è tenuta a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione stessa, una cauzione definitiva, nella

forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, nella misura di € 275,67.

Non saranno accettate fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Comunità.

La cauzione dovrà perdurare sino alla scadenza della convenzione, fermo restando che lo svincolo della garanzia sarà autorizzato dalla Comunità dopo l'accertamento dell'inesistenza di pendenze relative agli obblighi della convenzione e dopo l'approvazione della contabilità finale.

ART. 15

Per l'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 1 la Società ha necessità di trattare i seguenti dati: dati personali (sia comuni che sensibili) riferiti agli utenti e loro familiari.

La Società è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/03).

In particolare la Società si impegna a:

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali rispettando le disposizioni previste;
- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente trattati;
- adottare, verificare e rispettare le misure di sicurezza minime nonché idonee come prescritto dal titolo V della parte I del Codice in materia di protezione dei dati personali e dal proprio disciplinare

tecnico in materia di misure minime di sicurezza;

- verificare il costante funzionamento ed aggiornamento delle misure di sicurezza già esistenti e quelle che verranno successivamente adottate;
- provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dati come previsto dall'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali vigilando su di essi affinché siano osservate le disposizioni e le istruzioni impartite;
- comunicare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, qualsiasi disfunzione che possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- fornire informazioni in caso di richiesta da parte degli interessati, come previsto dalla Parte I, titolo II (Diritti dell'interessato) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- attenersi alle altre ulteriori istruzioni che possono essere contenute nella presente convenzione o successivamente impartite dalla Comunità;
- entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Società deve provvedere a elaborare ed inviare alla Comunità, quale Titolare del trattamento, una relazione sulle misure di sicurezza adottate.

La Comunità, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla Società.

ART. 16

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine

si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

In ottemperanze a quanto disposto dalla L. 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili della Società, sia cartacei che informatici, riguardanti il progetto.

ART. 17

Si dà atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dd. 29/01/2018 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 18

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 8, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza della Società anche in relazione ad una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della

Comunità, a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio della Società.

E' facoltà della Comunità procedere alla risoluzione del contratto anche qualora si verifichino a carico della Società le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (assenza dei requisiti di ordine generale).

Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Comunità dichiara alla Società che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Comunità non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite correttamente, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 C.C., quando nel corso del contratto la Comunità accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Società si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Comunità il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando la stessa alla Società che segue immediatamente in graduatoria o ad altra Società Cooperativa.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle prescrizioni fissate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento in sede di approvazione dell'Intervento 19 per l'anno

2018.

ART. 20

In caso di inadempienze relative all'effettuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 21

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

La Società è una Onlus e la presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI	IL RESPONSABILE DEL
COOPERATIVA 90	SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE
SOCIETA' COOPERATIVA	E PROGRAMMAZIONE
DI SOLIDARIETA' SOCIALE	DELLA COMUNITA'
	ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
- Paolo Pontalti -	- Luca Dalla Rosa -

U/cartelle comuni/int.19/particolariservizi/convenzione